



UNIVERSITÀ DI PARMA

REGOLAMENTO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO LOCALE PER LA RICERCA – FIL

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il Fondo Locale per la ricerca (FIL) rappresenta l'azione di finanziamento di Ateneo attribuita sulla base di valutazioni in merito alla consistenza e alla qualità dei prodotti derivanti dalle attività di ricerca dei Professori di prima e seconda fascia, dei Ricercatori a tempo determinato e indeterminato, degli assistenti del ruolo ad esaurimento - di seguito indicati "Docenti"-, nonché di considerazioni di tipo incentivante atte a migliorare in termini generali le opportunità e la performance della ricerca dell'Ateneo.
2. Il FIL di Ateneo può essere suddiviso in due quote: la prima quota, di seguito denominata "quota prodotti della ricerca" è destinata al sostegno diretto della ricerca di Ateneo ed è volta a soddisfare le esigenze di base dei singoli Docenti; la seconda quota, di seguito denominata "quota incentivante", è finalizzata al finanziamento di iniziative di particolare interesse strategico per l'Ateneo.

Art. 2 Modalità di attribuzione "quota prodotti della ricerca"

1. La quota del FIL "quota prodotti della ricerca" è attribuita in seguito a procedure di valutazione dei prodotti della ricerca riferibili all'ambito delle diverse Aree Scientifiche. L'identificazione dei prodotti oggetto di valutazione e la loro valutazione devono essere coerenti con i criteri utilizzati dal MIUR e dall'ANVUR nell'ambito delle diverse azioni di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).
2. Ai fini dell'attribuzione sono eleggibili i Docenti che:
 - entro il 31 dicembre di ogni anno, abbiano esercitato l'opzione per l'appartenenza ad uno dei Comitati Scientifici di Area dell'Ateneo;
 - abbiano completato l'inserimento dei propri prodotti del periodo considerato, inclusi, se disponibili, i relativi documenti in formato pdf, nell'Anagrafe Integrata della Ricerca di Ateneo (IRIS);
 - non abbiano formalmente richiesto l'esclusione dalla valutazione della propria attività scientifica.
3. Per i Docenti entrati in servizio dopo la data del 1 gennaio, l'opzione d'area può essere esercitata anche in data successiva al 31 dicembre. Tale opzione deve essere comunque esercitata non oltre la data di emissione del bando FIL per l'anno di riferimento.
4. Non viene fatta differenza ai fini della eleggibilità e delle modalità di valutazione e assegnazione delle risorse tra Docenti in regime di tempo pieno o definito.



UNIVERSITÀ DI PARMA

5. La “quota prodotti della ricerca” è attribuita ai singoli docenti in base alla produzione scientifica individuale nel triennio precedente l'anno del bando, valutata secondo i criteri generali definiti dalla Commissione di Ateneo per la Ricerca, integrati e/o adattati dai Comitati Scientifici alle specificità delle rispettive Aree. I Comitati Scientifici di Area concorrono a definire i criteri di valutazione, su indicazione della Commissione Scientifica di Ateneo, nel rispetto del presente regolamento e dei bandi attuativi, e procedono alla loro applicazione ai fini della valutazione dei Docenti appartenenti alla rispettiva Area Scientifica. Detti criteri si fondano esclusivamente sulla valutazione di indicatori di quantità e qualità della produzione scientifica del periodo considerato.
6. Al fine dell'attribuzione delle risorse disponibili per la quota prodotti della ricerca i Comitati di Area Scientifica valutano la produzione dei Docenti ad essa appartenenti limitatamente ai prodotti individuati nel regolamento quadro e nei regolamenti attuativi dei singoli Comitati d'Area, utilizzando criteri coerenti con quelli definiti da ANVUR per i rispettivi GEV.
7. A tal fine, ciascun Comitato di Area elabora e approva un proprio Regolamento che deve riportare:
 - l'eventuale numerosità massima dei prodotti da valutare, che in tutti i casi non può essere inferiore a nove per il triennio considerato;
 - i criteri qualitativi di giudizio adottati;
 - l'indicatore di qualità (peso) dei prodotti valutati;
 - la determinazione delle classi di merito e dei pesi a esse assegnati per l'attribuzione dei fondi.
8. I fondi attribuiti ai Docenti, sono assegnati complessivamente ai rispettivi Dipartimenti di afferenza. I Dipartimenti, tramite apposita delibera, mettono a disposizione di ogni docente un importo minimo del 90% della quota assegnata. L'eventuale restante importo complessivo è a disposizione del Dipartimento, il cui Consiglio ne delibera gli impieghi nell'ambito di un'autonoma strategia dipartimentale della ricerca.

Art. 3 Modalità di attribuzione “quota incentivante”

1. La “quota incentivante” del FIL, qualora prevista, è destinata al sostegno di iniziative strategiche per l'Ateneo, quali la progettazione competitiva in ambito nazionale ed europeo, il sostegno alla ricerca di base, il miglioramento degli indicatori di qualità della ricerca dei Dottorandi di Ricerca o dei Docenti di nuova assunzione. La “quota incentivante” viene direttamente ripartita dagli Organi di Governo dell'Ateneo sulla base di azioni attivate allo scopo.



UNIVERSITÀ DI PARMA

2. La ripartizione percentuale delle quote che compongono il FIL e le specifiche azioni attivate sulla “quota incentivante” sono di volta in volta individuate su proposta del Prorettore alla Ricerca, sentita la Commissione Scientifica di Ateneo, e vengono divulgate attraverso specifici Bandi rivolti al personale Docente dell’Ateneo di Parma.
3. Il risparmio derivante da eventuali residui non impegnati della dotazione “quota incentivante” del FIL saranno resi disponibili per altre iniziative di promozione della ricerca scientifica.